

ACCERTAMENTO

Direttive che vanno, Direttive che vengono

di Massimiliano Tasini

La **cooperazione amministrativa a livello fiscale** con specifico riguardo alle **imposte dirette** si fonda sulla [Direttiva 2011/16](#).

Secondo il suo art. 29, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva **a partire dal 1° gennaio 2013**.

Naturalmente l'Italia non si è adeguata, e l'Unione Europea ha aperto l'**ennesima procedura di infrazione** (2013/0043 del 30 gennaio 2013).

Con la legge 96 del 6 agosto 2013 è stata prevista la **delega** a favore del Governo per il recepimento della Direttiva.

Il 21 novembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo **schema di decreto legislativo** che è stato poi sottoposto alle Commissioni Competenti per il richiesto parere: la Commissione Finanze e quella delle Politiche UE (risponso previsto per il 13/1/2013... Forse si intendeva 2014), nonché la Commissione Bilancio (risponso "natalizio", essendo previsto per il 24/12/2013).

Lo scorso 7 gennaio, il Relatore della Commissione Finanze ha espresso **parere favorevole**, ritenendo che lo schema di decreto risponda ai criteri previsti dalla Direttiva.

La Direttiva 2011/16 sostituisce la precedente Direttiva 77/799. Al Capo II, Sez. da I a III, disciplina rispettivamente lo **scambio su richiesta**, quello **automatico** ed infine quello **spontaneo**.

Mentre il legislatore italiano si attarda sull'attuazione, il 12 giugno 2013 la Commissione UE ha proposto **alcune modifiche all'art. 8 della Direttiva sullo scambio automatico obbligatorio** di informazioni con possibile entrata in vigore a fine 2014 e gennaio 2015.

La Direttiva, già così com'è:

- amplia la cooperazione;
- contiene regole più puntuali.

In materia di **scambio su richiesta**, l'art. 5 precisa che lo scambio può riguardare sia le informazioni già in possesso delle autorità fiscali, sia quelle che la stessa può ottenere "a seguito di un'indagine amministrativa".

L'art. 7 stabilisce che l'Autorità richiesta comunica le informazioni richieste "al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta".

L'**art. 17** contempla **tre limitazioni** allo scambio:

- il principio di **sussidiarietà**: prima di adire l'Autorità straniera, quella richiedente deve utilizzare le proprie fonti di informazione;
- il principio di **equivalenza**: lo Stato interpellato non ha l'obbligo di effettuare indagini o fornire informazioni se condurre l'una o raccogliere l'altra sia contrario alla propria legislazione;
- il principio di **reciprocità**: l'Autorità interpellata può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti.

In ogni caso, l'Autorità adita **non può rifiutare di fornire le informazioni** solo perché le stesse sono detenute da una banca o una fiduciaria, o perché si riferiscono agli assetti proprietari di una persona.

Lentamente, la **trasparenza si fa strada**, a tutto beneficio delle **imprese corrette**.